

DELIBERA N. 400/24/CONS

**DIFFIDA ALLA SOCIETÀ DAZN LIMITED PER IL MANCATO RISPETTO
DELLE SPECIFICHE TECNICHE DI FUNZIONAMENTO DELLA
PIATTAFORMA PIRACY SHIELD DI CUI ALLA LEGGE 14 LUGLIO 2023, N.
93**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 23 ottobre 2024;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei*

VISTA la Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2000 Relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno (“Direttiva sul commercio elettronico”);

VISTO il Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE (di seguito anche Regolamento sui servizi digitali o “DSA”) e, in particolare, gli articoli 4, 5, 6 e 8;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 recante, “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”, come modificato, da ultimo, dal decreto legislativo 24 marzo 2024, n. 48, recante “*Disposizioni correttive al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, di attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018, che modifica il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il codice delle comunicazioni elettroniche*”.

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante “*Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato*”, come modificato dal decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 50, recante “*Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 8*

novembre 2021, n. 208, recante il testo unico dei servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato, in attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 di modifica della direttiva 2010/13/UE”;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 177, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE”;

VISTA la legge 22 aprile 1941, n. 633 recante “Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio” (di seguito, anche solo “LDA”);

VISTA la legge 14 luglio 2023, n. 93, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie Generale n. 171 del 24 luglio 2023 (di seguito, anche “legge antipirateria”);

VISTA la legge 13 novembre 2023, n. 159, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, recante misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale” e, in particolare, l'art. 15-ter che ha modificato e integrato alcune specifiche previsioni della menzionata legge n. 93/2023;

VISTO il decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113 recante “Misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico” (di seguito, anche “decreto Omnibus”), convertito con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143 (pubblicata in G.U. dell'8 ottobre 2024, n. 236), che ha modificato la menzionata legge antipirateria;

VISTA la delibera n. 680/13/CONS del 12 dicembre 2013, recante “Regolamento in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70” (di seguito, “Regolamento sul diritto d'autore online o Regolamento dda”) e ss.mm.ii.;

VISTA in particolare la delibera n. 189/23/CONS del 26 luglio 2023, recante “Modifiche al regolamento in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70 di cui alla delibera n. 680/13/CONS”;

VISTA la delibera n. 321/23/CONS del 5 dicembre 2023, recante “Definizione dei requisiti tecnici e operativi della piattaforma tecnologica unica con funzionamento automatizzato per l'esecuzione della delibera n. 189/23/CONS attuativa della legge 14 luglio 2023, n. 93”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 332/24/CONS dell’11 settembre 2024;

PREMESSO QUANTO SEGUE in ordine al quadro normativo di riferimento:

1. la legge 14 luglio 2023, n. 93, entrata in vigore l’8 agosto seguente, ha attribuito nuovi poteri all’Autorità al fine di rafforzarne le funzioni per un più efficace e tempestivo contrasto delle azioni di pirateria *on line* relative agli eventi trasmessi in diretta;
2. entro la cornice delineata dal legislatore si iscrive la delibera n. 189/23/CONS, recante “*Modifiche al regolamento in materia di tutela del diritto d’autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70 di cui alla delibera n. 680/13/CONS*”, approvata all’esito della consultazione pubblica indetta con la delibera n. 445/22/CONS del 20 dicembre 2022, con la quale sono state apportate integrazioni al Regolamento sul diritto d’autore *on line* al fine di prevedere misure più efficaci per contrastare la diffusione illecita degli eventi sportivi *live* in attuazione della menzionata legge antipirateria;
3. la legge n. 93/2023 prevede il ricorso ad una piattaforma che, attraverso un sistema *machine to machine*, consenta una gestione automatizzata delle segnalazioni dei titolari allo scopo di garantire una tutela tempestiva ed efficace dei diritti e, segnatamente, un intervento entro trenta minuti dalla segnalazione secondo le modalità e la procedura ivi disciplinate;
4. la piattaforma è strumentale al pieno dispiegarsi degli effetti della procedura cautelare prevista dai commi 4-*bis*, *ter* e *quater* dell’articolo 9-*bis* del Regolamento DDA, al fine di consentire una gestione automatizzata delle segnalazioni successive all’ordine cautelare adottato affinché i prestatori di servizi possano procedere alla disabilitazione dell’accesso agli indirizzi telematici, oggetto della segnalazione medesima, nelle tempistiche idonee ad assicurare una effettiva tutela;
5. nella procedura descritta dal Regolamento DDA in attuazione della legge, l’esecuzione del blocco deve avvenire entro trenta minuti dalla segnalazione;
6. i requisiti tecnici e operativi di funzionamento della piattaforma tecnologica unica con funzionamento automatizzato denominata Piracy Shield sono stati definiti nell’ambito del tavolo tecnico previsto dall’art. 6, comma 2, della legge antipirateria ai cui lavori sono stati invitati a partecipare tutti i soggetti legittimati come identificati dalla legge medesima;
7. quanto ai soggetti cui il provvedimento di disabilitazione deve essere notificato, la legge, come novellata dal decreto omnibus, individua i prestatori di servizi di accesso alla rete, compresi i fornitori di servizi di VPN e quelli di DNS pubblicamente disponibili, i

soggetti gestori di motori di ricerca e, più in generale, i fornitori di servizi della società dell'informazione coinvolti a qualsiasi titolo nell'accessibilità del sito web o dei servizi illegali;

8. con delibera n. 321/23/CONS, a valle dei lavori del Tavolo tecnico, l'Autorità ha recepito i requisiti tecnici e operativi della piattaforma, operativa dal 1° febbraio 2024, e ha chiamato gli operatori appartenenti alle categorie individuate dalla legge nonché i soggetti che hanno partecipato ai lavori del Tavolo tecnico a porre in essere tutte le attività necessarie per assicurare il pieno funzionamento della piattaforma entro il termine massimo del 31 gennaio 2024 attraverso il definitivo e completo accreditamento alla stessa;

9. le istanze di accreditamento alla piattaforma sono presentate dai soggetti aventi titolo attraverso un portale creato *ad hoc* e validate dall'Autorità, a seguito di verifica della documentazione prodotta. Le credenziali per accedere alla piattaforma Piracy Shield sono comunicate esclusivamente in caso di esito positivo delle verifiche;

10. l'accesso alla piattaforma Piracy Shield da parte dei segnalatori è subordinato altresì al provvedimento cautelare di cui al comma 4-*bis* dell'articolo 9-*bis* del Regolamento DDA;

11. a norma della legge antipirateria e delle relative disposizioni attuative, di cui ai commi 4-*quater* e 4-*quinqüies* dell'articolo 9-*bis* del Regolamento DDA, a seguito dell'adozione dell'ordine cautelare da parte dell'Autorità, il segnalatore può chiedere che i destinatari del provvedimento procedano al blocco di FQDN o indirizzi IP sui quali vengono diffusi contenuti in violazione dei medesimi diritti di cui al provvedimento cautelare. In particolare, le disposizioni citate stabiliscono che *“Il soggetto legittimato comunica all'Autorità con le successive segnalazioni di cui al comma 4-*quater* i siti internet/indirizzi telematici su cui, dopo l'adozione dell'ordine cautelare di cui al comma 4-*bis*, sono disponibili le opere audiovisive aventi ad oggetto manifestazioni sportive trasmesse in diretta e assimilate in violazione dei diritti d'autore o connessi. Il soggetto legittimato dichiara altresì, sotto la propria responsabilità, fornendo, per ogni indirizzo IP e nome a dominio segnalato, prova documentale certa in ordine all'attualità della condotta illecita, che i nomi a dominio e gli indirizzi IP segnalati sono univocamente destinati alla violazione dei diritti d'autore o connessi delle opere audiovisive aventi ad oggetto manifestazioni sportive trasmesse in diretta e assimilate”* (enfasi aggiunta);

CONSIDERATO QUANTO SEGUE in ordine alle modalità di funzionamento della piattaforma:

12. il manuale operativo utente lato ISP/lato segnalatori, condiviso con tutti i soggetti partecipanti ai lavori del Tavolo tecnico, reca le specifiche tecniche necessarie per l'implementazione e il funzionamento della piattaforma;

13. entrambi i manuali sono accompagnati da un *addendum* recante previsioni funzionali all'operatività della piattaforma, unitamente a indirizzi interpretativi volti a garantire il pieno dispiegarsi delle funzionalità della piattaforma stessa;

14. l'*addendum* allegato al manuale operativo utenti per segnalatori chiarisce le modalità di segnalazione e di raccolta della prova nella fase cautelare e in fase di successive segnalazioni a norma del comma 4-*quater* dell'articolo 9-*bis* del Regolamento DDA. In particolare, nella fase cautelare prevista dall'articolo 9-*bis*, commi 1 e 4-*bis*, del Regolamento DDA, il segnalatore è tenuto a compilare in ogni sua parte, a pena di irricevibilità, il modello reso disponibile sul sito internet dell'Autorità, di cui all'articolo 6, comma 2, del Regolamento DDA, allegando ogni documentazione utile a comprovare la titolarità del diritto. Ai sensi del comma 4-*quater*, il segnalatore è tenuto ad indicare altresì i siti internet (o piattaforme) gestiti o autorizzati dal medesimo titolare dei diritti a trasmettere le opere audiovisive relative a eventi sportivi trasmessi in diretta e assimilati, oggetto dei diritti che si intende tutelare.

Inoltre, in vista delle successive segnalazioni da effettuare tramite la piattaforma Piracy Shield, il segnalatore deve allegare una relazione contenente la descrizione della metodologia di raccolta della prova, nonché della metodologia utilizzata per acquisire evidenze sulla natura univocamente illecita dei dati tecnici di cui si chiede il blocco (FQDN e indirizzi IP), che sarà utilizzata con riferimento alle successive segnalazioni, effettuate tramite piattaforma Piracy Shield.

[*Omissis*];

15. in questa ultima fase, oggetto della prova è la trasmissione in diretta dell'evento, come stabilito dal comma 4-*quinqüies* dell'articolo 9-*bis*, secondo cui il segnalatore è tenuto a fornire "*prova documentale certa in ordine all'attualità della condotta illecita*". L'onere probatorio gravante sul segnalatore risulta vieppiù stringente in ragione dell'esigenza di provare l'univoca destinazione degli indirizzi oggetto di segnalazione ad attività illecite;

PRESO ATTO che in data 19 ottobre 2024 alle ore 18:56 Dazn Limited, in qualità di segnalatore, ha caricato un ticket sulla piattaforma Piracy Shield contenente gli FQDN [*Omissis*], nonché l'indirizzo IPv4 [*Omissis*] e che l'indirizzo IPv4 [*Omissis*] e l'FQDN [*Omissis*] segnalati afferiscono al provider Google. Le predette risorse sono state bloccate dagli Internet service provider in attuazione di quanto previsto dalla legge antipirateria e dal Regolamento DDA. Alle ore 00:17 e alle ore 00:20 del giorno 20 ottobre 2024 Dazn ha provveduto a creare sulla piattaforma Piracy Shield due ticket di errore al fine di revocare i blocchi richiesti, funzionalità prevista dalla piattaforma e attivabile nelle ventiquattrore successive alla segnalazione. Gli Internet Service Provider hanno quindi implementato, all'interno delle loro reti, le richieste di sblocco delle risorse FQDN e IP effettuate da parte di Dazn;

CONSIDERATO che dalle analisi effettuate sulla prova forense caricata da Dazn è emerso che *Omissis*;

RILEVATO conseguentemente che la prova forense prodotta da Dazn risulta carente in quanto non è conforme alle specifiche tecniche di cui all'Addendum al Manuale operativo utente lato segnalatori e non rispecchia i requisiti dell'attualità della condotta illecita né dell'univocità delle risorse segnalate;

RITENUTO pertanto che la condotta posta in essere da Dazn integri una violazione della legge antipirateria e delle relative disposizioni attuative e che ricorrono le condizioni per diffidare la società dal reiterare una condotta simile avendo la stessa l'obbligo, in quanto soggetto accreditato presso la piattaforma Piracy Shield, di esercitare la massima diligenza nel rispetto della normativa di riferimento nonché dei prescritti requisiti tecnici e operativi che garantiscono il corretto funzionamento della piattaforma come condivisi nell'ambito del Tavolo tecnico e formalizzati con delibera n. 321/23/CONS;

UDITA la relazione del Presidente;

DIFFIDA

la società Dazn Limited dal reiterare condotte analoghe a quelle descritte in premessa.

In caso di inottemperanza alla presente diffida, l'Autorità si riserva l'adozione dei conseguenti provvedimenti di competenza.

La presente delibera è notificata alla società Dazn Limited e pubblicata sul sito dell'Autorità.

Roma, 23 ottobre 2024

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giulietta Gamba